



Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione militare (OAM)

Sintesi dei risultati della procedura di consultazione (Rapporto sui risultati)

1	Situazione iniziale	3
2	Oggetto	3
3	Risultati	4
3.1	Rinuncia a un parere approfondito	4
3.2	Pareri sul merito	4

1 Situazione iniziale

Nella sessione primaverile 2017, il Parlamento ha discusso definitivamente il programma di stabilizzazione 2017-2019, contenente anche modifiche della legge sull'assicurazione militare concernenti il finanziamento del premio dell'assicurazione malattie nell'assicurazione militare da parte degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo (assicurati a titolo professionale pensionati).

Attualmente entrambe le categorie versano un premio annuo dell'assicurazione malattie pari al 2,3 per cento dell'importo massimo del guadagno annuo assicurato di 152 276 franchi conformemente all'articolo 15 capoverso 1 dell'ordinanza sull'assicurazione militare (OAM). Il premio al momento ammonta a 292 franchi al mese e, per gli assicurati a titolo facoltativo, copre anche le prestazioni in caso di infortunio.

Nonostante l'importo massimo del guadagno annuo assicurato sia stato adeguato regolarmente all'evoluzione dell'indice dei salari nominali e pertanto anche il volume dei premi dell'assicurazione malattie sia cresciuto costantemente, le entrate supplementari legate ai premi non sono riuscite a tenere il passo con l'aumento dei costi. Il deficit a carico della Confederazione è passato da circa 0,8 milioni di franchi nel 2012 a più di 4 milioni di franchi nel 2015.

Con le modifiche legislative adottate si intende evitare un'ulteriore riduzione del grado di copertura dei costi, che nel periodo 2012-2015 è sceso dal 95 all'80 per cento. Il nuovo modello di finanziamento si basa sui costi effettivi ed esige un grado di copertura proveniente dai premi almeno dell'80 per cento. Durante una fase introduttiva di cinque anni, sarà mantenuto questo livello minimo. In seguito il Consiglio federale esaminerà, nell'ambito della fissazione annua dei premi, un eventuale aumento del grado di copertura dei costi al di sopra del minimo legale.

2 Oggetto

Con la modifica dell'OAM viene attuato il nuovo sistema di finanziamento dei premi per gli affiliati a titolo professionale o facoltativo all'assicurazione malattie introdotto dalla modifica di legge. Di conseguenza occorre definire nell'OAM la procedura e le basi per la fissazione annua dei premi da parte del Consiglio federale.

I premi non saranno più riscossi sulla base di una percentuale fissa del guadagno massimo assicurato, ma dovranno coprire almeno l'80 per cento dei costi effettivi. Gli assicurati a titolo professionale e quelli a titolo facoltativo dovranno quindi versare un premio unitario per le prestazioni in caso di malattia. Inoltre, gli affiliati a titolo volontario dovranno corrispondere in aggiunta un supplemento per le prestazioni in caso di infortunio, a copertura del 100 per cento delle relative spese. In caso di infortunio professionale di persone assicurate a titolo professionale, l'assicurazione militare effettua le prestazioni senza incassare premi; per gli infortuni non professionali invece il premio da versare è uguale a quello dovuto dagli altri impiegati della Confederazione.

Con le modifiche all'OAM proposte si definiscono con precisione le basi che la Divisione assicurazione militare dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) deve sottoporre in forma commentata all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ogni anno entro fine maggio, prendendo in considerazione le cifre effettive dell'anno precedente e le stime di spesa attese per l'anno in corso e per quello successivo. Su tali basi il Dipartimento federale dell'interno (DFI) propone ogni anno al Consiglio federale i necessari adeguamenti dei premi per le prestazioni in caso di malattia e del supplemento per le prestazioni in caso di infortunio degli assicurati a titolo facoltativo. Analogamente all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), è previsto che il Consiglio federale decida in merito ai premi a ottobre di ogni anno.

3 Risultati

Nel corso della procedura di consultazione svoltasi dal 16 giugno al 4 agosto 2017, il DFI ha ricevuto complessivamente 35 pareri, di cui 22 da Cantoni e nove da autorità e organizzazioni invitate ad esprimersi. Dei 12 partiti politici consultati, hanno risposto in due. Due pareri sono giunti da soggetti non invitati.

Di seguito sono riassunti i risultati della procedura di consultazione.

3.1 Rinuncia a un parere approfondito

Diversi partecipanti alla consultazione hanno rinunciato a presentare un parere materiale, principalmente in ragione del coinvolgimento limitato. Fra questi vi sono i Cantoni ZH, SZ, OW, NW, ZG, GR, NE e AR, il PS, l'Associazione dei comuni svizzeri, l'Unione delle città svizzere, l'Unione svizzera degli imprenditori e Curafutura.

I Cantoni FR, BL, SH, SG, TI, VS e GE hanno comunicato di non avere osservazioni da apportare.

3.2 Pareri sul merito

Struttura/sistematica

L'INSAI/Assicurazione militare propone una diversa suddivisione degli articoli in linea con la struttura nella legge, suggerendo di separare in particolare il campo d'applicazione dalle disposizioni sui premi.

Articolo 8

Premio per le prestazioni in caso di malattia degli assicurati a titolo professionale e degli assicurati a titolo facoltativo

SwissPersona e l'Associazione dei quadri della Confederazione ritengono psicologicamente infelice un aumento del premio del 10-12 per cento nello stesso anno, proponendo un incremento al massimo del 6-7 per cento per il 2018 e del 4-6 per cento negli anni successivi. Esse sottolineano come la categoria professionale in questione abbia già dovuto affrontare nell'ultimo periodo pesanti restrizioni e notizie negative.

La Fédération des Entreprises Romandes (FER) sostiene che l'aumento dei premi è moderato e che il premio medio secondo la LAMal ammonta a 467 franchi (con una franchigia di 300 franchi), rimanendo quindi nettamente al di sopra dei 325 franchi previsti.

Per l'UDC sarebbe auspicabile rivedere al ribasso le soglie di reddito per la riduzione dei premi.

Articolo 8a

Supplemento secondo l'articolo 66c capoverso 2 della legge

L'INSAI/Assicurazione militare suggerisce, in considerazione del numero esiguo di assicurati a titolo volontario (1500 persone) e dell'elevata volatilità delle prestazioni assicurative, una semplificazione mediante un supplemento forfettario del 5 per cento rispetto al premio per prestazioni in caso di malattia. Con questo modello di finanziamento si potrebbe evitare la preparazione di diverse basi di dati ai sensi dell'articolo 8c.

Anche Transfair sostiene un supplemento del 5 per cento, analogamente all'assicurazione malattie secondo la LAMal.

Articolo 8c

Adeguamento del premio e del supplemento

SwissPersona e l'Associazione del personale della Confederazione (APC) ritengono inaccettabile la modalità del «calcolo dei costi integrali» proposta nell'avamprogetto, in quanto gli

affiliati all'assicurazione militare pagano già, attraverso le imposte nel rispettivo Cantone, queste prestazioni per tutti gli assicurati privati e non vanno gravati ulteriormente del premio per l'assicurazione militare. L'Associazione dei quadri della Confederazione (AQC) solleva a tal proposito la questione dell'oggettività e della proporzionalità.

SwissPersona ritiene accettabile un grado di copertura dei costi del 70–75 per cento. L'UDC è invece del parere che si debba procedere il prima possibile a un suo aumento, per raggiungere un grado di copertura dei costi del 100 per cento.

Diversi partecipanti alla consultazione trovano che i contenuti, le condizioni e i processi di adeguamento dei premi e dei supplementi siano eccessivamente dispendiosi in termini di onere amministrativo e di personale. Inoltre resta da appurare se il grado di copertura dei costi dell'80 per cento sia giustificato, visto che le casse malati svizzere raggiungono un grado di copertura relativamente ai premi soltanto del 67 per cento, stando alle informazioni dell'assicurazione militare. Pertanto non è realistico voler aumentare il grado di copertura oltre l'80 per cento dopo la fase introduttiva di cinque anni. Questa posizione è condivisa dai Cantoni BE, LU, GL, SO, AR, AG, TG e VD, dall'INSAI/Assicurazione militare, dall'Associazione del personale della Confederazione, da SwissPersona, dalla Conferenza governativa per gli affari militari, la protezione civile e i pompieri e dall'Associazione del personale transfair.

L'INSAI/Assicurazione militare è anche del parere che la fissazione dei premi vada semplificata ed effettuata in maniera più tempestiva. Si suggerisce che l'Assicurazione militare sottoponga annualmente all'UFSP all'attenzione del DFI una proposta di adeguamento dei premi per l'anno successivo entro fine agosto e che il Consiglio federale decida in merito entro fine ottobre.